

TI_GERICHTE 52.2002.372 vom 27. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.372

FR: TI_GERICHTE 52.2002.372 du 27 février 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2002.372 del 27 febbraio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4

lett. a Rast-CE/AELS (RL 1.2.2.1.2.) la competenza per emanare siffatta decisione preliminare è riservata all'UMOE. 2.2. Nell'evenienza concreta, è quindi a torto che l'insorgente ritiene nulla la decisione di prima istanza, adducendo che l'UMOE non era competente per rifiutare il permesso richiesto. In effetti, anche qualora tale autorità avesse dovuto limitarsi a verificare l'esistenza dei presupposti per autorizzare _____ a lavorare presso la ricorrente e non fosse invece stata competente per il rilascio del permesso di dimora, la decisione di massima era chiaramente di competenza dell'UMOE e, in quanto negativa, era comunque vincolante per l'autorità di polizia degli stranieri, che avrebbe di conseguenza dovuto rifiutare l'autorizzazione (art. 42 cpv. 4 prima frase OLS, applicabile al momento della decisione dell'UMOE). Nella misura in cui l'UMOE sia eventualmente andato oltre alla decisione di preavviso, ciò non nuoce quindi all'insorgente, né rende nulla la decisione. 3. L'ALC ha quale obiettivo, tra l'altro, di conferire ai cittadini degli Stati membri della CE e della Svizzera un diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente sul territorio delle parti contraenti (art. 1 lett. a, 4 ALC). Giusta l'art. 10 cpv. 2 prima frase ALC, le parti contraenti possono mantenere, per un periodo non superiore a due anni, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini dell'altra parte contraente, comprese le persone prestatrici di servizi. Concretizzando quest'ultima norma, l'art. 37 cpv. 1 OLCP precisa che il disciplinamento dell'ALC relativo alla priorità dei lavoratori indigeni e ai controlli delle condizioni salariali e lavorative si applica solo durante i primi due anni dopo l'entrata in vigore dell'OLCP. In sostanza, nei primi due anni dall'entrata in vigore del menzionato Accordo si applica ancora la priorità dei lavoratori integrati nel mercato del lavoro regolare. Durante tale periodo, non vi sono pertanto modifiche di fondo per quel che concerne l'esame della priorità da parte delle autorità preposte al mercato del lavoro. In virtù dell'obbligo di collaborare, il datore di lavoro deve dunque dimostrare alle autorità di aver fatto il possibile per reclutare la manodopera sul mercato del lavoro interno e di non aver trovato lavoratori che rispondano al profilo richiesto. Nel contesto del proprio obbligo di collaborare, esso è quindi tenuto a dimostrare i suoi tentativi in tal senso (priorità dei lavoratori indigeni: art. 7 OLS; v. n. 4.4.1. delle "Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", emanate dall'Ufficio federale degli stranieri, stato al febbraio 2002;

Istruzioni UFDS sull'OLCP). Durante i primi due anni dopo l'entrata in vigore dell'ALC, il controllo delle condizioni salariali e lavorative va effettuato come finora giusta l'art. 9 OLS: i permessi possono essere rilasciati se alla persona straniera sono offerte condizioni di salario e di lavoro usuali per la professione uguali a quelle dei lavoratori elvetici (Istruzioni UFDS sull'OLCP, n. 4.2.). Inoltre, il rilascio di un permesso di dimora CE/AELS dev'essere computato sui contingenti massimi (art. 10 OLCP).

4. In concreto, l'istanza della _____ volta a ottenere il rilascio di un permesso di dimora annuale per motivi di lavoro in favore del cittadino francese _____ per esercitare la professione di venditore di autoveicoli per _____ e il _____ è stata respinta dall'UMOE, poiché le condizioni salariali non erano conformi a quelle in uso nella professione e si poteva far capo alla manodopera indigena per tale genere di attività. La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato, rilevando che l'insorgente non aveva dimostrato la ricerca di personale indigeno per il posto offerto. Gli argomenti addotti dalle autorità inferiori vanno condivisi. La _____ non ha dimostrato, infatti, di aver fatto il possibile per reclutare un lavoratore con il profilo richiesto sul mercato del lavoro interno. La dichiarazione di un unico Ufficio regionale di collocamento (scritto 25 settembre 2002 dell'URC di Lugano, prodotto a questo Tribunale) non permette di giungere a diversa conclusione ma dimostra, semmai, che la ricorrente non ha mai fatto alcunché in tal senso prima di inoltrare il presente ricorso. La ricorrente non nega poi che la retribuzione prevista di fr. 3'500.– per dodici mensilità in favore del dipendente che vuole assumere come venditore d'auto non potrebbe corrispondere a quella usuale per un venditore di auto con conoscenze linguistiche e del mercato d'esportazione, tanto che si è già dichiarata disposta a adeguare il salario (ricorso ad 10.1.b, pag. 9).

5. A mente della ricorrente il Consiglio di Stato avrebbe dovuto accogliere parzialmente il ricorso ed esentarla dal pagamento delle spese di giustizia perché in corso di procedura sarebbero state modificate le argomentazioni e non si sarebbe voluto ammettere che l'UMOE avrebbe ommesso di applicare un accordo internazionale con la Francia. Questo modo di procedere lederebbe le regole della buona fede ed il diritto alla corretta motivazione di una decisione. La censura è temeraria. Nel proprio ricorso 29 maggio 2002 al Consiglio di Stato, l'insorgente ha evidenziato la mancata applicazione da parte dell'UMOE dell'"Accordo franco-svizzero del 1° agosto 1946 (RS 0.142.113.497)", vale a dire dell'Accordo su l'ammissione di praticanti (stagiaires) in Francia e in Svizzera. Con le proprie osservazioni 25 giugno 2002, l'UMOE ha rilevato l'inapplicabilità di tale accordo perché concernente solo l'ammissione dei praticanti. Con il successivo allegato 18 luglio 2002, la ricorrente ha contestato l'applicabilità del trattato ai soli stagiaires, in quanto "il trattato parla espressamente di lavori (recte: lavoratori) immigranti e delle loro famiglie". Essa ha però qui invocato un altro accordo, e meglio il Trattato di lavoro tra la Svizzera e la Francia del 1° agosto 1946 (0.142.113.494). Il Consiglio di Stato ha argomentato che quest'altro trattato non conferisce ai lavoratori francesi diritti maggiori di quanto previsto dall'ALC (decisione impugnata, pag. 3 pto 5). L'UMOE ha pertanto preso posizione sull'applicabilità dell'"Accordo su l'ammissione di praticanti...", mentre il Consiglio di Stato si è chinato sul "Trattato di lavoro...", questo perché la ricorrente stessa ha invocato prima l'uno, poi l'altro accordo in vigore tra Svizzera e Francia. Non v'è pertanto stata, da parte dell'autorità, una modifica delle argomentazioni in corso di procedura, ma semmai da parte dell'insorgente. Le censure al proposito sollevate, oltre a non essere pertinenti, disattendono quindi il principio della buona fede processuale invocato dalla ricorrente medesima.

6. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda cautelare volta a autorizzare _____ a

esercitare l'attività di venditore durante la litispendenza diviene priva di oggetto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti i menzionati accordi franco-svizzeri; gli art. 1, 4, 10 ALC; 10, 27, 37, 38 OLCP; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1, 4 LDDS; 7, 9, 42 e 49 OLS; 10 LALPS; 4 lett. a RLALPS 1999; 4 lett. a Rast-CE/AELS; 3, 21, 28, 43, 47, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.